



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

**PIANO TRIENNALE 2021-2023
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(Legge 6.11.2012 n. 190)
COORDINATO
CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
(D. lgs. 8.6.2001 n. 231)**

PREMESSA :

Il presente documento costituisce il testo aggiornato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che il Consorzio di bonifica Veneto Orientale è tenuto ad adottare ed aggiornare a norma della legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Il P.T.P.C.T. rappresenta il documento di programmazione con cui l’Ente, in attuazione ed integrazione del Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A. di cui all’art. 1, co. 2, lett. b, della Legge n. 190/2012, previa individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del livello di esposizione dei singoli uffici e settori al rischio di corruzione ed indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

Il presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza , a valere quindi per il triennio 2021-2023, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione a conclusione di un processo di monitoraggio dei precedenti e di recepimento delle conseguenti azioni di miglioramento, sia nell’analisi dei rischi che nell’adozione delle misure ed è stato redatto tenendo conto di tutte le indicazioni disponibili alla data di approvazione ed in particolare di quelle formulate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera dell’Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019 , segnatamente dell’Allegato 1 del predetto Piano “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”.

Si precisa che il P.T.P.C.T. recepisce il PNA 2019 come atto di indirizzo ed applica la normativa anticorruzione secondo il principio di “compatibilità”, ai sensi dell’art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016, unifica in un solo strumento il P.T.P.C. ed il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.), che quindi non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”.

Da rilevare che con il presente aggiornamento si è dato una prima, seppur parziale, applicazione ad un diverso criterio di valutazione del rischio corruttivo - secondo quanto previsto dal citato Allegato 1 al PNA - passando dal precedente criterio **quantitativo**, in cui si utilizzavano analisi matematiche per quantificare l’esposizione dell’Ente al rischio in termini numerici, ad un criterio **qualitativo**, nel quale l’esposizione al rischio si esprime in valutazioni. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici, ma in forma di giudizio sul livello di rischio (alto, medio, basso, trascurabile).

Si rammenta che il processo di gestione del rischio di corruzione si articola in tre fasi:

1. **Analisi del contesto** (sia esterno all’Ente che interno)
2. **Valutazione del rischio** (identificazione del rischio, analisi, ponderazione)
3. **Trattamento del rischio** (identificazione delle misure di contrasto, programmazione delle stesse).

In tal senso si è operato nella redazione del presente documento.

IL PTPCT 2021-2023 ED IL RAPPORTO CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO (MOG)

Il Consorzio, peraltro, ha adottato con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 18/12/2017 e n. 110/2019 del 18/11/2019 il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito MOG) parte generale e parti speciali, quest’ultime recentemente riviste e completate.

Il presente P.T.P.C.T. 2021-2023 viene tuttora mantenuto quale atto autonomo e distinto dal MOG consorziale, riservandosi di produrre un documento unitario in un successivo momento.

I due documenti sono comunque coordinati, in considerazione che le norme approcciano il rischio corruttivo da diversi punti di vista: la ratio preventiva del D.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati

commessi nell'interesse o a vantaggio del Consorzio o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questo (art.5), diversamente dalle Legge n. 190/2012, che è volta ai reati commessi in danno al Consorzio.

Il Codice Etico del Modello Organizzativo deve considerarsi un documento che integra, per quanto non fosse ivi previsto e regolamentato, il Codice di Comportamento, già parte integrante del PTPCT.

1. - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

Per far comprendere a quali tipi di eventi corruttivi l'Amministrazione consortile sia maggiormente esposta, è necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale, economico, sociale del territorio in cui agisce il Consorzio e della sua organizzazione interna.

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con i portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui il Consorzio è composto.

Il Consorzio

I Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 59R.D. n. 215/1933 e dell'art. 862 c.c. .

In particolare, ai sensi della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 *“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”* il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha natura di ente pubblico economico (art. 3) ed è stato costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1408 del 19.5.2009, succedendo ai preesistenti Consorzi di bonifica Basso Piave con sede in San Donà di Piave (VE) e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento con sede in Portogruaro (VE) *“nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente”* ai sensi dell'art. 41, co. 3, L.R. n. 12/2009.

Con la L.R. citata sono infatti stati individuati nel territorio regionale dieci nuovi comprensori di bonifica e, nell'ambito di ciascuno di questi, è stata prevista la costituzione di un Consorzio di bonifica (artt. 2 e 3, L.R. n. 12/2009).

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è costituito da complessivi 113.359 ettari, di cui 9.097 in provincia di Treviso e 104.262 in provincia di Venezia ed è distribuito fra 30 comuni, di seguito elencati:

in Provincia di Venezia

Annone Veneto (2.562 ha), Caorle (15.218 ha), Cavallino-Treporti (2.858 ha), Ceggia (2.199 ha), Cinto Caomaggiore (2.147 ha), Concordia Sagittaria (6.653 ha), Eraclea (9.505 ha), Fossalta di Piave (582 ha), Fossalta di Portogruaro (3.115 ha), Gruaro (1.721 ha), Jesolo (8.214 ha), Meolo (11 ha), Musile di Piave (4.507 ha), Noventa di Piave (1.807 ha), Portogruaro (10.232 ha), Pramaggiore (2.420 ha), Quarto d'Altino (460 ha), San Donà di Piave (7.873 ha), San Michele al Tagliamento (10.579 ha), Santo Stino di Livenza (6.580 ha), Teglio Veneto (1.153 ha), Torre di Mosto (3.834 ha), Venezia (32 ha);

in Provincia di Treviso

Cessalto (2.650 ha), Chiarano (1.350 ha), Gorgo al Monticano (1.155 ha), Motta di Livenza (2.492 ha), Oderzo (845 ha), Salgareda (575 ha), Zenson di Piave (30 ha).

I soggetti che possono interagire con il Consorzio, suddivisi per gruppi di attività omogenee, sono i seguenti:

1. Contratti pubblici

- Soggetti privati
- Concessionari di lavori e servizi
- Operatori economici

2. Catasto e tributi

- Soggetti privati (cittadini)
- Società

3. Pianificazione del territorio

- Regione
- Comuni
- Professionisti
- Associazioni di categoria

4. Progettazione opere e realizzazione delle opere

- Ministero
- Regione
- Province
- Comuni
- Professionisti

Funzioni e competenze del Consorzio di bonifica

1. BONIFICA E IRRIGAZIONE: progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

2. DIFESA DEL SUOLO: formulazione di valutazioni vincolanti di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica; interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica; interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati; concorso all'attuazione degli interventi finalizzati a prevenire le emergenze idrauliche e idrogeologiche.

3. REALIZZAZIONE SU CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE: progettazione, esecuzione, manutenzione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione di competenza di Stato, Regione ed altri enti pubblici.

4. TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E GESTIONE CORPI IDRICI: concorso alle iniziative mirate al rilevamento dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici; individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il risanamento dei corpi idrici; collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque.

5. MATERIA AMBIENTALE: tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare, conservazione del patrimonio idrico, ricarica della falda, contrasto alla risalita del cuneo salino, fitodepurazione, realizzazione di oasi e aree di rinaturalizzazione.

6. PROTEZIONE CIVILE: presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile.

Organizzazione dell'Ente

Sono Organi del Consorzio:

1. l'Assemblea composta da venti consiglieri eletti tra i consorziati, un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta Regionale, un rappresentante per ciascuna delle Province ricadenti nel suo comprensorio (Treviso e Venezia), tre Sindaci i cui Comuni ricadono nel comprensorio.


2. il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da due membri eletti fra i consiglieri e dal Rappresentante regionale;
 3. il Presidente
 4. il Revisore dei Conti
- Fa parte dell'Organizzazione dell'Ente anche la Consulta dei Sindaci i cui comuni ricadono nel comprensorio consorziale.

Tutti gli organi elettivi durano in carica cinque anni.

Struttura dell'Ente

Con provvedimento di Assemblea n. 13/2017 il Consorzio si è dotato di un nuovo Piano di Organizzazione variabile in sostituzione del previgente, in vigore dal 2012.

L'attuale struttura è ripartita su una Direzione Generale e su tre Aree: Tecnica, Agraria-Ambientale ed Amministrativa, secondo una struttura evidenziata graficamente nello schema sotto riportato.



L'attuale organico del personale è di 96 unità.

Soggetti coinvolti nell'applicazione della L. 190/2012

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio di bonifica Veneto Orientale ed i relativi compiti e funzioni sono i seguenti:

a) l'Organo di Indirizzo politico-amministrativo

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

- designa il Responsabile (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012);
- adotta il P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nella persona del Dott. Gianmaria Durante:

- elabora il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza sulla base dei contenuti individuati all'articolo 1, comma 9, della legge n. 190/2012;
- sottopone il Piano all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo;
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- segnala all'Organo di indirizzo politico-amministrativo (CdA) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- propone modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in tema di anticorruzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013;
- cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento e del codice Etico dell'Ente ed il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
- pubblica, secondo le scadenze indicate annualmente da ANAC, sul sito web istituzionale, una Relazione recante i risultati dell'attività svolta;

c) i Direttori di Area e i Capi Settore che collaborano con il RPCT per il perseguimento degli obiettivi:

- forniscono le necessarie informazioni al RPCT per l'espletamento delle sue funzioni;
- partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- vigilano sull'osservanza dei Codici di comportamento e codice Etico;
- applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

d) tutti i dipendenti del Consorzio:

- partecipano al processo di gestione del rischio
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.
- segnalano le situazioni di illecito al R.P.C.T. ed al Direttore Generale, quest'ultimo preposto all'avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi del vigente C.C.N.L.;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

e) i collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio:

- osservano le misure contenute nel presente P.T.P.C.T., nel MOG 231 e nei Codici di Comportamento ed Etico
- segnalano le situazioni di illecito di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle attività espletate.

2. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il P.T.C.P.T. è lo strumento finalizzato a dare attuazione al processo di gestione del rischio corruttivo nell'ambito delle attività dell'Ente.

Il presente P.T.C.P.T., attraverso un'analisi delle attività sensibili al fenomeno corruttivo e sulla base di quanto fissato dal P.N.A. 2019 approvato con Delibera n. 1064/2019, Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", ha sviluppato la mappatura dei procedimenti e l'individuazione delle aree a rischio, finalizzate alla valutazione del rischio corruttivo.

Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318,319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero venga evidenziata disparità di trattamento e violazioni di regole fondamentali.

Mappatura dei procedimenti specifici per il Consorzio e Individuazione delle aree di rischio

Per "Aree a rischio corruzione" si intendono quegli aggregati omogenei di processi amministrativi che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti al rischio corruzione.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera Amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Le "Aree a rischio corruzione", si distinguono in "**aree generali**", che ricomprendono le "aree obbligatorie di cui all'art. 1 comma 16 della L. 190/2012, riscontrabili in tutte le Amministrazioni, individuate in base alla tipologia di ente, al contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati ed in aree a "**rischio specifico**".

Per le aree a "**rischio generale**" si è fatto riferimento alla tabella 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019

Aree di Rischio Generali	Riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della legge 190/2012); tale area in concreto non trova immediata applicazione al Consorzio.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4.
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)	Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine	Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale par. 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale par. 6.3 lettera b)

L'analisi svolta ha consentito inoltre di confermare le seguenti aree di rischio "**specifiche**", ulteriori rispetto a quelle prefigurate come "generali", vista la peculiarità dell'attività svolta dal Consorzio e la sua organizzazione:

- Attività di vigilanza e polizia idraulica
- Riscossione dei contributi di bonifica
- Elezione degli Organi di indirizzo politico

La mappatura dei procedimenti viene riportata nella tabella allegato 1 TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Valutazione del rischio

Il Consorzio ha redatto e adottato, per la prima volta a dicembre 2015, il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in quanto l'obbligo è disceso dall'art. 11, co. 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successivamente il P.T.P.C. relativo al triennio 2017-2019.

La metodologia che è stata applicata per la valutazione del rischio è un'analisi di tipo *risk management*, che ha permesso al Responsabile Anticorruzione di individuare in maniera esauriente tutti i processi e procedimenti effettuati dal Consorzio.

Si è ritenuto di confermare anche per il P.T.P.C.T. 2021-2023 la metodologia di valutazione del rischio già impiegata.

L'attività di *risk management* si è esplicitata nelle seguenti fasi:

a) Analisi dei fattori interni ed esterni

In relazione all'attività di analisi del **contesto interno**, in ossequio a quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il Responsabile ha effettuato le seguenti attività:

- rilevazione numerica di indagini / sentenze in materia di "corruzione" che coinvolgono uffici o personale dei Consorzi di Bonifica;
- rilevazione del numero di procedimenti disciplinari, ricollegati ad attività "potenzialmente" produttive di illeciti penali;
- rilevazione del numero di delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi da fornitori del Consorzio, tratto dall'analisi della documentazione raccolta in fase di gara (rilevazione anonima);
- analisi tipologie di procedimento / processo tipiche dell'attività dei Consorzi di Bonifica.

Dall'analisi del contesto interno è stata confermata l'opportunità di allargare l'analisi del rischio corruttivo anche a processi non ricompresi nelle c.d. "aree di rischio obbligatorie" di cui all'art.1, co. 16, della L. n. 190/2012.

L'analisi del **contesto esterno**, invece, ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

In particolare, al fine di formulare un quadro complessivo della situazione con dati costantemente aggiornati, si è fatto riferimento alla Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia, prevista dall'art. 109 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) e relativa all'analisi eseguita da gennaio a giugno 2020.

La predetta Relazione, analizza e porta a conoscenza del Ministro dell'Interno, per la presentazione al Parlamento, i segnali indicativi degli attuali "comportamenti criminali" utilizzando principalmente elementi informativi raccolti dagli organi di polizia dedicati alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.

In particolare la Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento relativa al primo semestre 2020 sottolinea:

– al paragrafo 6 “PROIEZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO NAZIONALE”:

L'analisi delle attività investigative concluse negli ultimi anni nel Centro e nel Nord Italia dimostra chiaramente come le organizzazioni mafiose riescano a coniugare il proprio ruolo nel narcotraffico internazionale, consolidatosi nel tempo, con la spiccata vocazione a farsi impresa, opportunamente calibrata sulla base delle realtà economiche di elezione. Analogamente alle Regioni del Sud, nel Settentrione e nelle aree centrali del Paese il comune denominatore che sembra aver caratterizzato le strategie delle mafie, anche e soprattutto in un periodo come quello in esame connotato da una situazione emergenziale del tutto imprevedibile, appare collegato alla capacità di operare in forma imprenditoriale per rapportarsi sia con la Pubblica Amministrazione, sia con i privati.(...)

Veneto

Il Veneto si conferma come una delle regioni trainanti per l'economia nazionale disponendo di una rete di infrastrutture efficienti che favoriscono lo sviluppo imprenditoriale. Il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto “Marco Polo” e gli interporti di Padova e Verona costituiscono snodi nevralgici per la movimentazione internazionale di passeggeri e merci. Tali importanti infrastrutture se, da un lato, rappresentano un chiaro vantaggio competitivo, dall'altro, richiedono tuttavia una costante attenzione affinché siano tempestivamente poste in essere azioni di contrasto allo sviluppo di traffici criminali transnazionali. La presenza di ingenti investimenti uniti alla ricchezza prodotta da un reticolo di imprese di dimensioni medie e piccole può rappresentare, inoltre, terreno fertile per i sodalizi criminali mafiosi che, al di fuori del loro territorio, prediligono l'infiltrazione “silenziosa” nell'economia legale. (...)

– al paragrafo 12 “CONCLUSIONI” :

a. Linee evolutive della criminalità organizzata. Il modello imprenditoriale mafioso:

Le risultanze investigative che hanno caratterizzato il primo semestre dell'anno danno conto di come le grandi organizzazioni criminali siano riuscite a sfruttare una situazione del tutto particolare e imprevedibile per trarne vantaggio sul piano economico nonostante il periodo di lockdown e la conseguente forzata immobilità negli spostamenti che ha avuto riflessi anche sulle attività criminali tipiche legate al controllo del territorio. Da nord a sud, infatti, il comune denominatore che sembra aver caratterizzato le strategie delle mafie, in questo periodo più di altri, appare collegato alla capacità di operare in forma imprenditoriale per rapportarsi sia con la Pubblica Amministrazione, sia con i privati. Nel primo caso per acquisire appalti e commesse pubbliche, nel secondo per rafforzare la propria presenza in determinati settori economici scardinando o rilevando imprese concorrenti o in difficoltà finanziaria (...).

b) Identificazione delle Aree di rischio

Resta inteso poi che l'ambito delle aree obbligatorie di cui all'art. 1, co. 16, della L. n. 190/2012, è stato inteso non in senso restrittivo o prettamente tecnico, ma in senso allargato. Così ad esempio l'area di rischio “autorizzazione o concessione” ricomprende anche procedimenti ove il Consorzio sia normativamente chiamato, in contesto di Conferenza di Servizi con altra PA, ad emettere un parere tecnico - obbligatorio o meno. Poi l'area di rischio “acquisizione e gestione del personale” è stata estesa a tutti i processi attinenti alla gestione del personale quali, tra gli altri, gestione assenze - presenze, premialità, permessi ecc.

L'attività di identificazione ha richiesto l'individuazione dell'area di rischio a cui sono stati collegati specifici rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione con i soggetti coinvolti tenendo presenti le specificità del Consorzio di Bonifica, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- mediante consultazione e confronto con i responsabili all'interno del Consorzio;
- considerando i dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di eventuali precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione;
- mediante i criteri indicati nel PNA, in quanto compatibili con l'attività del Consorzio.

c) Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono quelli già elaborati ed impiegati per la redazione dei precedenti P.T.P.C. , opportunamente rivisti.

Nella tabella 1 sono indicate le aree di rischio, i processi e gli uffici coinvolti.

d) Valutazione del rischio

Per quantificare con un valore numerico il rischio corruttivo relativo alle singole aree/procedimenti individuati, è stato utilizzato un metodo di calcolo basato sulla Tabella di valutazione del rischio di seguito riportata:

Indici di valutazione della **PROBABILITÀ**

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CONSORZIO?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni (PA e/o enti pubblici)= 3
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni (PA/aziende e/o privati)= 5
Criterio 3: complessità del processo
Il processo è trattato sotto forma di subprocedimenti o atti, da un procedimento del dipendente dell'Ufficio = 1
due sub processi/procedimenti interni all'ente: 2
più di due processi/ procedimenti interni all'ente: 3
Procedimento che coinvolge anche l'amministrazione: 4
Il processo coinvolge anche PPAA e/o Enti terzi (es. in Conferenza di servizi): 5
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterion 5: external control on the process / factors of deterrence with respect to the risk of corruption
c'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio o Soci della Società) Si = 1
Il controllo deriva da fattori sociali (es. cittadini, altri utenti del servizio, ecc.) = 2
Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti/Uffici del Consorzio, che ne possono così controllare anche solo potenzialmente la validità giuridica: 3
No, l'iter è gestito senza che soggetti terzi possano controllarne la validità giuridica = 5
Criterion 6: effectiveness of control or deterrence
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5
Si, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, per una percentuale approssimativa del 75% = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Valore medio delle probabilità:

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterion 1: organizational impact
Soggetti coinvolti nel procedimento:
un istruttore = 1
più funzionari istruttori = 2
Istruttore/i e responsabile del procedimento = 3
Istruttore/i, il responsabile del procedimento e Direttore = 4
Criterion 2: economic impact
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, vi sarebbero conseguenze economiche per il Consorzio?
No = 1
Si, ma in misura minima visto che le conseguenze sarebbero solo di natura amministrativa = 2
Si, ma con minimi impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 3
Si con discreti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 4
Si con rilevanti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 5
Criterion 3: reputational impact/image
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione del solo funzionario istruttore: 2
dell'intero ufficio coinvolti nel procedimento nel suo complesso: 3
degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi apicali: 4
degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento e degli amministratori: 5
Criterion 4: impact on operability and organization
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività del Consorzio?
Nessuna conseguenza: 1
vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 2
vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 3
vi sarebbero problematiche operative anche a livello di organo politico amministrativo, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc) = 4
vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento, nuove elezioni ecc.): 5

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore della **probabilità** e il valore dell'**impatto** debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

e) Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Proprio con riguardo alla valutazione del rischio, il PNA 2019 ha proposto una nuova metodologia che utilizza un approccio qualitativo in luogo dell'approccio quantitativo del PNA 2013.

Si è pertanto provveduto a traslare, in questa prima applicazione, i risultati della predetta valutazione in un giudizio sintetico, in grado di evidenziare immediatamente il grado di rischio.

In base ai risultati emersi sono state individuate 4 categorie di rischio :

- rischio **trascurabile** (valore fino a 9)
- rischio **basso** (valore superiore a 9 ed inferiore a 12)
- rischio **medio** (valore fra 12 e 13)
- rischio **alto** (valore superiore a 13)

Una volta effettuata la "valutazione del rischio", la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi, attraverso l'introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto; azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dal Consorzio.

La Tabella 1 "TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO" riporta, nella colonna Misure Anticorruptive, il "Codice" delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai "Codici" corrisponde la misura descritta nell'*allegato 2 "MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE"*.

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione ed integrazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla Legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA 2019.

Le misure indicate nell'allegato sono state riviste ed in alcuni casi riadattate rispetto al precedente PTPCT in funzione del monitoraggio, nonché aggiornate nella loro programmazione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuta anche la programmazione dell'applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

L'attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure consiste in un incontro annuale fra il Responsabile anticorruzione ed altro personale del Consorzio, con contestuale monitoraggio su alcune misure, su casi scelti a campione.

Il monitoraggio prevede anche la valutazione ed il controllo di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo il modello di "segnalazione whistle blower".

3. - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Le misure obbligatorie sono precisate dalla normativa (Legge 190/2012 e PNA) e sono:

a) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Richiamando quanto già esposto in precedenza si precisa che la legge 190/2012, le successive integrazioni, il PNA e le diverse deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), hanno stabilito che l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), come definito dalla stessa legge 190/2012, costituisce misura obbligatoria che i Consorzi di Bonifica devono attivare nell'ambito delle attività anticorruzione.

Il PTCPT rappresenta il documento di riferimento dell'attività del Consorzio per il contrasto alla corruzione.

Il Consorzio pertanto ha proceduto all'adozione del PTCPT e dei suoi aggiornamenti con le modalità previste dalla normativa vigente.

b) Formazione in tema di anticorruzione

Parte fondamentale del P.T.P.C.T. 2020-2022 è il Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione (*allegato sub 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"*).

Il piano della formazione ha l'obiettivo di:

- - individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- - individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- - indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- - quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

c) Codice di Comportamento e Codice Etico

Il codice di comportamento adottato in allegato al P.T.P.C.T. 2017-2019 era stato adottato tenendo conto della particolare disciplina dei rapporti di lavoro presso i Consorzi di Bonifica. Tale codice viene ora confermato con il presente P.T.P.C.T. 2021-2023 (Allegato 4)

Il Consorzio si è altresì dotato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 03/09/2018 di un proprio Codice Etico, allegato del MOG 231.

Tali Codici, pur mantenuti distinti, vanno comunque ad integrarsi l'un l'altro in pendenza della formulazione di un documento unico.

d) Trasparenza

La sezione Trasparenza individua le iniziative del Consorzio volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 ed in osservanza, per quanto applicabile ai Consorzi di bonifica:

- delle "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016" (delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016)
- delle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013" (delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016)
- del PNA 2019, parte III.

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.

La Trasparenza consente:

- la conoscenza dell'attività svolta nel procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Amministrazione;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento, per la verifica di eventuali anomalie del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate, per monitorare il corretto utilizzo delle stesse;
- la conoscenza di elementi utili a valutare eventuali conflitti di interessi per il Presidente e i Consiglieri del Consorzio, nonché per il personale dell'area dirigenziale durante lo svolgimento del mandato/incarico.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Consorzio, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), rafforzandone il ruolo e prevedendo che gli siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente con modifiche organizzative.

Con la soppressione del riferimento esplicito al programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, la nuova disciplina comporta che la modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato, ma diventa parte integrante del P.T.P.C.T. con apposito allegato (Allegato 5).

La sezione Amministrazione Trasparente del presente piano (allegato 5) è basata sull'allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 " Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016", e riprende l' articolazione in sottosezioni e livelli prevista per la sezione Amministrazione trasparente.

e) Amministrazione Trasparente e Privacy (Reg. UE 2016/679)

Con il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi UE, il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR). In data 19 settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La normativa sopra citata impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del D.Lgs. 33/2013. Occorre evidenziare al riguardo, che l’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. B) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Tale assetto normativo non modifica i principi di liceità delle pubblicazioni previgenti, tuttavia l’entrata in vigore delle norme europee sulla protezione dei dati, ha comportato per l’Ente l’adeguamento alla normativa ed una rinnovata e sempre più peculiare attenzione alla privacy degli interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente. Il registro dei Trattamenti dell’Ente, infatti, ha previsto che la “Pubblicazione di atti ai sensi del D.Lgs. 33/2013” sia una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione.

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Al riguardo, l’Ente continuerà nell’opera di sensibilizzazione e formazione del personale al rispetto dei diritti di privacy e protezione dei dati personali.

f) Accesso civico

L’aspetto più significativo del D.Lgs. 97/2016 è costituito dall’introduzione del diritto di accesso civico generalizzato sul modello FOIA (Freedom of Information Act), ai sensi del quale, “chiunque” ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Come evidenziato dalla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013”, “la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, co. 2 del Decreto Trasparenza).

A fronte di tali recenti innovazioni in materia di accesso ai dati, il Consorzio si è dotato di un nuovo regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato, approvato con delibera di Assemblea n. 5 del 27 .06.2018

Tale Regolamento prevede:

- una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale ex legge 241/90
- una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/213
- una terza sezione dedicata all’accesso “generalizzato”

MISURE SPECIFICHE (in aggiunta alle misure obbligatorie generali)

Sulla base delle indicazioni contenute nel PNA vengono illustrate le ulteriori misure finalizzate alla prevenzione della corruzione.

a) Rotazione del personale

Nel contesto dell’applicazione della normativa anticorruzione, l’Ente ha valutato indicazioni e principi tratti nell’Allegato 2 “La rotazione ordinaria del personale” del PNA 2019 per quel che concerne la misura della “rotazione del personale”. In merito non si può che ribadire ulteriormente una difficoltà organizzativa endogena nel poter adottare tale misura, a causa del numero ridotto di dipendenti in posizione apicale e della particolare competenza specifica di ciascuna area organizzativa dell’Ente. Fatto, questo, che non consente di procedere a rotazioni con le modalità previste dalla normativa, se non a discapito del buon andamento dell’attività dell’Ente.

Secondo le indicazioni formulate dal citato allegato 2 al PNA 2019, si darà pertanto applicazione ad una o più delle misure alternative ivi elencate.

L’Ente provvederà comunque a garantire l’eventuale applicazione della c.d. rotazione “straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. Tale forma di rotazione è disciplinata nel D.Lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett.I-quarter, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

b) Divieto di attività “extra lavorative”

La disciplina del rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di carattere privatistico, applicandosi il “C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario” ai dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro ed il “C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica, degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario” ai dipendenti con qualifica di dirigente. Tuttavia, in ottica anti corruttiva, si evidenzia come i succitati contratti collettivi prevedano norme sull’incompatibilità analoghe a quelle previste dall’art. 53, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo che il rapporto debba essere esclusivo, in particolare per i dipendenti a tempo pieno, nonché vietando ai dipendenti laureati o diplomati di esercitare la libera professione; inoltre, stabilendo che ai dirigenti a

tempo determinato è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi. La trasgressione al citato divieto costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 8 C.C.N.L. dirigenti); è altresì disposto l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio per i dirigenti di area a tempo indeterminato nonché il divieto di svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio. Dal divieto appena citato rimangono esclusi gli incarichi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di dirigente.

c) Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

d) La misura del c.d. "Pantouflage"

Nel corso del triennio 2021- 2023 e secondo il dettato del PNA 2019, l'Ente intende porre in maggiore attenzione anche il tema del "pantouflage" , riguardante il divieto per i dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio abbiamo esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Consorzio. La norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno ricevuto l'incarico, è preclusa la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ad accertati ad essi riferiti. Come da indicazioni dell'ANAC, è intenzione dell'Ente porre in essere procedure per prevenire il rischio di violazioni del divieto di "pantouflage" , anche con riferimento a situazioni che non riguardano solo i Dirigenti dell'Ente, ma anche i dipendenti, qualora gli stessi abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). La verifica di rischi di pantouflage nel contesto dell'Ente andrà effettuata mediante specifica modulistica in sede di gara.

In attuazione della misura di prevenzione descritta, verrà messo a disposizione degli atti di gara il modello riportante la "Dichiarazione di Pantouflage" quale strumento di adesione volontaria ai principi etici e di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'Amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti.

e) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche del Consorzio in merito all'istituto ricalcano il nuovo art. 54 bis che prevede che *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche tramite l'apposito applicativo software che garantisce l'anonimato del segnalante.

Il Consorzio, pur non essendo soggetto al D.Lgs. n. 165/2001, ha ritenuto opportuno ampliarne la sfera applicativa.

f) L'individuazione di misure di carattere trasversale

Il Consorzio programma l'adozione di misure di carattere trasversali quali:

- Informatizzazione di tutti i processi al fine di tracciare ogni singola fase del processo
- L'accesso telematico ai dati tramite il portale istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente- anche per consentire il monitoraggio dei termini procedurali
- L'estensione progressiva del sistema di certificazione di qualità ai processi dell'Ente già individuati.

RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste dal presente Piano devono essere rispettate da tutti i dipendenti consorziali, anche a tempo determinato, part time o interinali.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel Codice di comportamento e nel Codice Etico.

PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Il PTPCT che entra in vigore successivamente all'adozione da parte del CdA ed alla sua pubblicazione online sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente a cura del RPCT entro le date previste dalle normative vigenti.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- a) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), del Modello Organizzativo e Gestionale previsto dal dlgs. 231/2001 e delle previsioni penali;
- b) gli eventuali cambiamenti normativi e regolamentari che modifichino le finalità istituzionali, le attribuzioni o l'attività del Consorzio;
- c) l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- d) le modifiche intervenute nell'organizzazione del Consorzio.

In sede di aggiornamento annuale si provvederà ad avviare una consultazione pubblica al fine di raccogliere i contributi ed i suggerimenti di tutti i portatori di interessi.

L'Ente terrà conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPCT e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Le consultazioni saranno attuate mediante raccolta dei contributi via web a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

L'esito delle consultazioni sarà riportato in apposita sezione dell'aggiornato PTPCT, con riferimento alla modalità di partecipazione ed agli input generati da tale partecipazione e verranno adoperati per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione.

PUBBLICITÀ

Il presente Piano viene pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti".

ALLEGATI

- 1 "TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO"
- 2 "MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE"
- 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"
- 4 "CODICE DI COMPORTAMENTO"
- 5 "SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI"
- 6 "MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLE BLOWER".